



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D'ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 17/04/2020

### FATTO

Alla luce del ricorso e dell'atto di reclamo, il ricorrente afferma:

- di essere intestatario di nn. 4 BFP della serie Q/P e precisamente:
  - n. xxx109 e n. xxx110, ciascuno di lire due milioni, sottoscritti il 03.09.1986, intestati altresì ad un soggetto deceduto e ad uno dei cointestatari del ricorso;
  - n. xxx141 e n. xxx142, ciascuno di lire due milioni, sottoscritti il 30.12.1986, intestati altresì a due soggetti deceduti;
- di essere intestatario di nn. 8 BFP della serie Q e precisamente:
  - n. xxx122 di lire due milioni, sottoscritto il 09.05.1988, intestato altresì ad uno dei cointestatari del ricorso;
  - n. xxx954, n. xxx955, n. xxx956, n. xxx957, n. xxx958, n. xxx959, n. xxx960, ciascuno di lire un milione, sottoscritti il 28.06.1988, intestati ad un soggetto deceduto e altresì ai due cointestatari del ricorso;
- di aver appreso nel dicembre 2018 che l'intermediario avrebbe proceduto al rimborso per un valore inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati a tergo dei titoli;
- di aver diritto per gli anni successivi al ventesimo a rendimenti pari a quelli indicati a tergo dei BFP.

Lamenta l'opponibilità del timbro attergato sul retro dei BFP soltanto con riferimento ai primi venti anni, assente alcun timbro di variazione circa il tasso di interesse previsto dal ventesimo al trentesimo anno dall'emissione; chiede, quindi, che le vena riconosciuto il diritto all'applicazione delle condizioni indicate a tergo dei BFP per gli



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anni successivi al ventesimo. Parte ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese di assistenza professionale, da liquidarsi in via equitativa.

Costitutosi, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, ricordato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative; osserva che, con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è la Q, collocata nel periodo compreso fra il 01.07.1986 ed il 31.10.1995; che gli stessi sono stati emessi su un modulo cartaceo della precedente serie P, sul quale l'intermediario, come previsto dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986, aveva opposto due timbri, ed in particolare: sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della Serie Q/P; sul retro, il timbro dei nuovi tassi di interesse composti applicati, fino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al nuovo tasso massimo raggiunto nel primo ventennio.

Nelle repliche la parte ricorrente, nel ribadire le proprie posizioni, ricordata la propria qualità di consumatore, chiede l'applicazione dell'interpretazione della clausola sui rendimenti nel senso più favorevole al consumatore, ex art. 35 cod. cons.

Contestando l'applicazione da parte dell'intermediario dei tassi contenuti nella tabella allegata al richiamato Decreto ministeriale per il periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno successivo alla loro emissione, in violazione delle previsioni contrattuali, chiede la liquidazione degli interessi per il menzionato periodo anno secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso, risultando indicata, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, la misura dei nuovi tassi soltanto per il periodo compreso tra il primo e il ventesimo anno, senza alcuna modificazione o annullamento dell'originaria dicitura quanto al rendimento per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

## DIRITTO

La controversia in esame inerisce il rendimento e la disciplina ministeriale di rimborso n. 12 Buoni Fruttiferi Postali (di séguito BPF), di cui quattro (e, segnatamente, i nn. xxx109, xxx110, xxx141, xxx142) appartenenti alla serie Q/P e otto (e, segnatamente, i nn. xxx954, xxx955, xxx956, xxx957, xxx958, xxx959, xxx960) alla serie Q.

In particolare, questo Arbitro è chiamato a pronunciarsi con riguardo alla divergenza, per quanto attiene alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni contenute sui BPF e la disciplina ministeriale relativa alla specifica emissione.

Parte attrice domanda l'accertamento del diritto all'applicazione dei rendimenti facciali originari stampigliati dei buoni dedotti in giudizio in ragione dell'affidamento circa la permanenza delle condizioni di rimborso indicate a tergo del titolo, nonché la conseguente condanna dell'Intermediario al rimborso della differenza rispetto alla somma già liquidata.

Con riguardo ai BFP appartenenti alle serie Q/P si osserva quanto segue.

Con riguardo ai BFP emessi successivamente all'entrata in vigore del D. M. del Tesoro 13 giugno 1986 (che istituisce la nuova serie di buoni postali "Q" -art.4-, e prevede la modifica in pejus della misura degli interessi, estendendola anche alle serie precedenti -art. 6), il principio accolto da questo Collegio e maturato sulla scorta dell'insegnamento della Suprema corte (SS.UU. n. 13979 del 15 giugno 2007), è quello della prevalenza della scritturazione sulla legge, in ragione della tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore, posto che il tenore letterale del titolo



costituisce il nucleo informativo in base al quale il sottoscrittore valuta la convenienza dell'affare (cfr. sia il Collegio di Coordinamento -decisioni nn. 5673/5674/5675 e 5676 del 2013-, che i Collegi territoriali -ex multis, Coll. Napoli, dec. n. 1823/2015; Coll. Roma, dec. nn. 2659/2015 e 692/18; Coll. Milano, dec. n. 5066/2014).

La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può, dunque, far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni, utilizzando a sostegno di tale ricostruzione anche un *argumentum ab inconvenienti* in base al quale porre a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione -facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento- comprometterebbe le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate (Coll. Coordin., dec. n. 5674/2013 cit.; Coll. Roma n. 1572/2013).

I BFP di cui è controversia, pur originariamente confezionati con l'indicazione della serie P ed emessi successivamente al DM richiamato (ipotesi ricorrente a causa dell'infelice accorgimento di alcuni Uffici postali di offrire in sottoscrizione ai risparmiatori buoni postali stampati sotto la vigenza di emissioni precedenti, ipotesi del resto prevista e ammessa dalla normativa di settore: art. 5, D. M. del Tesoro 13 giugno 1986), sono stati rilasciati nel parziale rispetto delle condizioni di applicabilità ai Buoni di nuova emissione dei tassi modificati in senso peggiorativo. Posto che le previsioni ministeriali, infatti, prevedono la necessaria presenza di una duplice timbratura (e segnatamente: di un timbro sul fronte del titolo -con la dicitura della serie di appartenenza- e di uno sul retro -contenente le indicazioni dei nuovi tassi: art. 5, cpv), la documentazione versata in atti dimostra che l'intermediario ha diligentemente proceduto alla rinominazione dei titoli ed alla rettifica dei criteri di rendimento.

Il Collegio rileva, tuttavia, che il retro dei titoli reca timbratura sovrapposta all'originale indicante i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al ventesimo anno: l'aggiornamento delle risultanze facciali appare limitato ai primi due decenni, ingenerando così nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al ventunesimo anno.

La parziale corretta integrazione dei titoli, ai sensi della disciplina ministeriale, determina l'opponibilità al risparmiatore dei tassi modificati in senso peggiorativo e il conseguente rigetto della domanda relativa al periodo dei primi due decenni; il Collegio, per contro, accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere la liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di contratto.

Con riguardo ai BFP appartenenti alle serie Q si osserva quanto segue.

Esclusa l'interferenza del regime fiscale ai fini della determinazione del valore di quanto dovuto al sottoscrittore del BFP in sede di liquidazione dell'investimento (non facendosi questione di accertare, qui, l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale bensì «il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti» (Coll. coord., dec n. 6142/2020); conseguentemente accertata la competenza *ratione materiae* di questo Arbitro; ritenuto che la condotta della convenuta integri l'esercizio di un *ius variandi* (peggiorativo per il sottoscrittore) per *relationem*, esercitato in via legittima stante il D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 modificativo del regime fiscale; ritiene che la domanda di parte ricorrente non meriti di essere accolta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale è inammissibile in quanto non proposta nel reclamo, condizione necessaria trattandosi di voce autonoma rispetto alla domanda principale (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca 'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA